



*Comune di Sant'Andrea Frius*  
*Provincia del Sud Sardegna*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 70 Del 03-11-2022

**Protocollo n. 6808**

**Oggetto: Approvazione convenzione per l'utilizzo congiunto di personale - articolo 14 CCNL del 22 gennaio 2019 e contestuale autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 311/2004, per l'utilizzo temporaneo e a tempo parziale da parte del comune di ESCALAPLANO di un dipendente del comune di SANT'ANDREA FRIUS.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tre** del mese di **novembre**, regolarmente convocata, alle ore **13:45**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Signori:

<b>Melis Simone</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Cocco Giovanni</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Usalla Valentino</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Lorrai Marina</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Puliga Simona</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Corona Cinzia;

Il Sindaco **Melis Simone**,

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale nr. 21 del 29.04.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica";

**DATO ATTO** che sono presenti nella sala della Giunta comunale: il Sindaco **Melis Simone** e la Segretaria **Dott.ssa Corona Cinzia**, mentre sono collegati in videoconferenza, tramite l'applicazione **Google Meet**, gli Assessori: **Cocco Giovanni**, **Puliga Simona** e **Lorrai Marina**;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 29 ottobre 2021 successivamente integrata con deliberazione G.C. n. 35 del 22.06.2022, avente per oggetto "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023" con il quale si prevedeva l'assunzione di un Istruttore Direttivo amministrativo contabile a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, mediante selezione pubblica;

**VISTA** la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nr. 17 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto: "Gestione in forma associata con il Comune di Sant'Andrea Frius della procedura concorsuale finalizzata alla formazione di una graduatoria per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile, del comparto Funzioni Locali, da cui attingere per l'effettuazione delle assunzioni programmate nel periodo di validità della medesima – Approvazione schema di convenzione";

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sant'Andrea Frius nr. 24 del 16.05.2022 avente ad oggetto: "Gestione in forma associata con l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano della procedura concorsuale finalizzate alla formazione di una graduatoria per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile, del comparto Funzioni Locali, da cui attingere per effettuare delle assunzioni programmate nel periodo di validità della medesima – Approvazione schema di convenzione";

**VISTA** la convenzione sottoscritta digitalmente in data 08.06.2022 tra l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e il Comune di Sant'Andrea Frius;

**VISTA** la determinazione nr. 49 del 10.06.2022 del Responsabile del Settore Amministrativo dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 2 posti di "Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile Cat. D – a tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato all'Amministrazione comunale di Sant'Andrea Frius;

**VISTO** il bando di concorso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale nr. 46 del 10.06.2022 e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso, con scadenza per la presentazione delle domande in data 25.06.2022;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano nr. 59 del 01.07.2022 con la quale sono stati ammessi alla selezione pubblica i candidati in possesso dei requisiti richiesti e sono stati esclusi i candidati che non possedevano tali requisiti;

**VISTA** la nota prot. nr. 5116 pervenuta al protocollo del Comune di Sant'Andrea Frius in data 24.08.2022 con la quale l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano trasmetteva la graduatoria finale del concorso pubblico;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 96 del 10/12/2022, avente ad oggetto: "*Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 del CCNL "Funzioni locali" di cui uno riservato all'Amministrazione comunale di Sant'Andrea Frius. Assunzione.*", con la quale si è disposta l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica D - posizione economica D1 di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Funzioni Locali, e con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, della Dott.ssa Antonietta Tedde incardinata all'atto dell'assunzione, nell'Area Amministrativa del Comune di SANT'ANDREA FRIUS;

**DATO ATTO CHE** la Dott.ssa Antonietta Tedde fino alla data del 31/10/2022 era dipendente del Comune di ESCALAPLANO con contratto a tempo pieno e determinato e che le dimissioni, comunicate con un preavviso più breve di quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente,

ha creato rilevanti disagi in un ente di piccole dimensioni e con una dotazione organica ridotta quale il Comune di ESCALAPLANO;

**CONSIDERATO** che, in ottica di una proficua collaborazione tra enti, con nota prot. N.6885 in data 04/10/2022, il Comune di Escalaplano ha chiesto la disponibilità al Comune di SANT'ANDREA FRIUS a sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 per un utilizzo congiunto del dipendente in questione per 6 ore settimanali più l'autorizzazione al c.d. "scavalco d'eccedenza" ai sensi del art.1, comma 557 della Legge n. 311/2004 fino ad un massimo di 12 ore e fino al 31/03/2023;

**VISTO** l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita: "*1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*".

**VISTA** la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

*"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro"*.

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'utilizzazione parziale di personale di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato (con l'ente utilizzatore) poiché la titolarità del rapporto rimane esclusivamente all'ente di provenienza che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali;

- l'istituto consente di impiegare congiuntamente il medesimo lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli obiettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate;

**VISTO** il quesito ARAN 104-14A5 nel quale si danno indicazioni in ordine alle modalità di applicazione dall'art. 14 del CCNL stabilendo, tra l'altro, che la convenzione non rappresenta un convenzionamento dell'ufficio, ai sensi dell'art. 30 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

**DATO ATTO ALTRESÌ CHE** ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi*

*dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.*

**VISTA** la Deliberazione n.109/2017/PAR dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2017 con la quale i magistrati contabili hanno evidenziato che la normativa vigente non esclude che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza”, in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004 e in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) ammettendo che si possano effettuare prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d’obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le stesse non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza;

#### **RICHIAMATI:**

- la previsione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”;

- l’orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: “L’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro” anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;

- l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l’attivazione di una convenzione;

**CONSIDERATO CHE** il convenzionamento tra enti è un'utile soluzione sia per solidarietà e sinergia tra enti e sia quale occasione di reciproco scambio di esperienze e conoscenze tra il personale degli enti convenzionati;

**DATO ATTO CHE** questa amministrazione intende rendersi disponibile sia alla sottoscrizione di una convenzione secondo l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 per l'utilizzo temporaneo e parziale del dipendente Dott. Tedde Antonietta presso il Comune di Escalaplano per 6 ore settimanali, sia ad autorizzare la stessa allo svolgimento di 6 ore di "scavalco in eccedenza" ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, fino al 31/03/2023;

**RICEVUTO** l'assenso della dipendente interessata;

**VISTA** la bozza di convenzione da sottoscrivere tra le parti allegata alla presente, con la quale sono disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

**RITENUTO**, quindi, di approvare la bozza di convenzione allegata;

**RITENUTA** propria la competenza con i poteri della giunta comunale in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione

di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante accordo, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, l'unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile dell'Area Finanziaria.

Con votazione per appello nominale in cui tutti i componenti della Giunta hanno espresso voto favorevole

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI APPROVARE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato schema di convenzione tra i comuni di SANT'ANDREA FRIUS e ESCALAPLANO per l'utilizzo congiunto della Dott.ssa Tedde Antonietta, dipendente del Comune di SANT'ANDREA FRIUS a tempo pieno e indeterminato, in assegnazione parziale presso il Comune di ESCALAPLANO per n. 6 ore settimanali dal 07/11/2022 sino al 31/03/2023, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

**DI RILASCIARE ALTRESÌ** l'autorizzazione prevista dall'art.53, comma 8 ess. del D.lgs.165/2001, affinché la Dott.ssa Tedde Antonietta possa prestare servizio presso il Comune di ESCALAPLANO nella forma prevista dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nel rispetto delle prescrizioni che sono state dettate con le pronunce giurisprudenziali e con le circolari ministeriali già richiamate nella premessa del presente atto secondo l'allegato schema di convenzione tra i comuni di SANT'ANDREA FRIUS e ESCALAPLANO;

**DI DARE ATTO CHE** per quanto riguarda la prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004:

- la Dott.ssa Tedde Antonietta, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, e dell'art.53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001, n.165 a prestare servizio straordinario presso il Comune di ESCALAPLANO;

- le prestazioni lavorative saranno rese dal predetto funzionario fuori dall'ordinario orario di servizio prestato presso il Comune di SANT'ANDREA FRIUS e dentro i limiti massimi previsti dalla legge a tutela della salute del lavoratore;

- le prestazioni straordinarie richieste non interferiranno con il servizio reso a favore del Comune di SANT'ANDREA FRIUS;

- l'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal 07/11/2022 e dovrà ritenersi valida sino al 31/03/2023;

- le parti comunque riconoscono che, in ogni momento, ciascuno dei soggetti interessati può recedere dalla presente intesa con una comunicazione scritta.

**DI PRENDERE ATTO** della disponibilità resa dalla dipendente a tempo pieno e indeterminato Dott.ssa Tedde Antonietta di categoria giuridica D1, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo contabile;

**DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Amministrativo alla sottoscrizione delle convenzioni in parola;

Infine, con separata votazione espressa per appello nominale in cui tutti i componenti della Giunta, hanno espresso voto favorevole

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Melis Simone

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Corona Cinzia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **04-11-2022** all'**Albo Pretorio** del Comune per la durata di **quindici giorni** e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Corona Cinzia

**PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000**

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità' Contabile**

Data: 03-11-2022

Il Responsabile del servizio  
F.to Melis Silvana

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica**

Data: 03-11-2022

Il Responsabile del servizio  
F.to Lorrain Marina

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

SANT'ANDREA FRIUS 04-11-2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Corona Cinzia